



Premesso che:

- a) ASF Autolinee s.r.l. ricade nell'ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito: d. lgs. n. 33/2013), ai sensi del suo art. 2-*bis*, comma 2, lett. b);
- b) le disposizioni del d. lgs. n. 33/2013 attengono ai livelli essenziali delle prestazioni a fini di trasparenza, a norma dell'art. 117, comma 2, lett. m), Cost.;
- c) il principio generale di trasparenza è inteso come accessibilità totale di dati, documenti e informazioni detenuti dai soggetti che ricadono nell'ambito soggettivo di applicazione del d. lgs. n. 33/2013, con le esclusioni associate a disposizioni di legge che stabiliscono divieti di accesso o di divulgazione e i limiti relativi alla tutela di una serie di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (artt. 1 e 5-*bis* del d. lgs. n. 33/2013);
- d) la libertà di accesso di chiunque a dati, documenti e informazioni detenuti dai soggetti che ricadono nell'ambito soggettivo di applicazione del d. lgs. n. 33/2013 si realizza tramite l'accesso civico (art. 5 del d. lgs. n. 33/2013);
- e) l'accesso civico è posto dal legislatore al dichiarato scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo di risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 1 del d. lgs. n. 33/2013);
- f) le Linee guida di ANAC (delibera 28 dicembre 2016, n. 1309/2016) cui rinvia l'art. 5-*bis*, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013 suggeriscono l'adozione di un regolamento in materia di accesso civico, per la disciplina delle soluzioni organizzative e degli aspetti procedurali.

#### **Art. 1 (Accesso civico semplice)**

All'obbligo di pubblicare nella sezione "Società trasparente" del proprio sito documenti, dati e informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività di ASF Autolinee s.r.l., siccome identificati dal d. lgs. n. 33/2013, corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione né identificazione.

L'obbligo di cui al comma 1 comporta, altresì, il diritto di chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, in ciò sostanziandosi il c.d. accesso civico semplice.

#### **Art. 2 (Accesso civico generalizzato)**

Chiunque ha diritto di accedere a informazioni, dati e documenti detenuti da ASF Autolinee s.r.l., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, nel rispetto delle esclusioni poste da disposizioni di legge che stabiliscono divieti di accesso o di divulgazione e dei limiti relativi alla tutela di una serie di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dai successivi artt. 13, 14 e 15 del presente regolamento. In ciò si sostanzia il c.d. accesso civico generalizzato.

#### **Art. 3 (Legittimazione soggettiva)**

L'esercizio dei diritti di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

#### **Art. 4 (Istanza di accesso civico)**

L'istanza di accesso civico avvia il relativo procedimento.



L'istanza di accesso civico identifica le informazioni, i dati e i documenti richiesti e non esige motivazione, esprimendo l'esercizio di diritti a titolarità diffusa.

Non sono ammesse istanze meramente esplorative, volte a scoprire di quali documenti, dati e informazioni disponga ASF Autolinee s.r.l. né istanze cc.dd. 'massive', che integrano un abuso del diritto

Non sono ammesse istanze che esigerebbero, da parte di ASF Autolinee s.r.l., la raccolta di documenti, dati e informazioni di cui non ha disponibilità.

All'istanza, se non sottoscritta in presenza del dipendente addetto alla ricezione, va allegata una fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente. Va allegata altresì, se necessario, documentazione comprovante i poteri rappresentativi del richiedente.

#### **Art. 5 (Modalità di presentazione dell'istanza)**

La presentazione dell'istanza di accesso civico avviene per via telematica o tramite raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso consegna diretta.

Ai sensi degli artt. 13 e 35 del d. lgs. n. 33/2013, nella sezione "Società trasparente" del sito di ASF Autolinee s.r.l. sono indicati l'ufficio e l'indirizzo di posta elettronica cui inoltrare l'istanza. Quando verte su documenti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, l'istanza può essere trasmessa, in alternativa, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, parimenti indicato nella anzidetta sezione "Società trasparente".

La richiesta presentata ad ufficio ed indirizzo di posta elettronica diverso è immediatamente trasmessa a quello di cui al comma 2, con contestuale comunicazione all'interessato.

#### **Art. 6 (Ufficio che istruisce e decide l'istanza)**

L'ufficio che istruisce e decide l'istanza è in ogni caso quello di cui all'art. 5, comma 2, primo periodo, del presente regolamento.

#### **Art. 7 (Comunicazione ai controinteressati)**

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria e di accesso civico semplice di cui al precedente art. 1, se l'ufficio di cui al precedente art. 5, comma 2, primo periodo, individua soggetti controinteressati, ai sensi del successivo art. 14, è tenuto a comunicare agli stessi l'avvio del procedimento di accesso civico, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso, con le modalità di cui al precedente art. 5, comma 1.

#### **Art. 8 (Conclusione del procedimento e relativo termine)**

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con decisione espressa e motivata entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza ai sensi del precedente art. 5, comma 2. La decisione è comunicata al richiedente e agli eventuali controinteressati, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica.

Ove l'istanza di accesso civico sia irregolare o incompleta, l'ufficio di cui al precedente art. 5, comma 2, primo periodo, ne dà comunicazione al richiedente, con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica: il termine per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere, da capo, dalla ricezione dell'istanza corretta.



La comunicazione ad eventuali controinteressati dell'avvio del procedimento, ai sensi del precedente art. 7, sospende il termine per la conclusione del procedimento, che riprende a decorrere, lì dove era stato sospeso, con la ricezione della motivata opposizione o con l'inutile scadenza dei dieci giorni a tal fine accordati.

In caso di mancata risposta entro il termine indicato al comma 1, l'istanza si intende respinta.

#### **Art. 9 (Accoglimento dell'istanza di accesso civico semplice)**

In caso di accoglimento di un'istanza di accesso civico semplice di cui al precedente art. 1, l'ufficio di cui all'art. 5, comma 2, primo periodo, del presente regolamento pubblica sul sito di ASF Autolinee s.r.l. le informazioni, i dati e i documenti richiesti, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione e gli indica il relativo collegamento ipertestuale.

#### **Art. 10 (Accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato)**

In caso di accoglimento di un'istanza di accesso civico generalizzato di cui al precedente art. 2, l'ufficio di cui all'art. 5, comma 2, primo periodo, del presente regolamento trasmette tempestivamente al richiedente le informazioni, i dati e i documenti richiesti.

La decisione di accoglimento è motivata con esclusivo riferimento all'assenza di ragioni ostative ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del presente regolamento.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione dei supporti materiali.

In caso di accoglimento di un'istanza di accesso civico generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, l'ufficio di cui all'art. 5, comma 2, primo periodo, del presente regolamento trasmette al richiedente le informazioni, i dati e i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione da parte del controinteressato della comunicazione della decisione, salve le ipotesi di comprovata indifferibilità.

Il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del successivo art. 11, comma 2, ed esperire i rimedi amministrativi e giurisdizionali di cui al successivo art. 11, comma 3.

#### **Art. 11 (Diniego, totale o parziale, e differimento)**

Il diniego, totale o parziale, e il differimento dell'accesso devono essere motivati con esclusivo riferimento a quanto previsto dagli artt. 13, 14 e 15 del presente regolamento.

Nelle evenienze di cui al comma 1 e in quelle di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del presente regolamento, il richiedente può presentare una richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Restano salvi i rimedi amministrativi di cui all'art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33/2013 e quelli giurisdizionali di cui all'art. 116 del codice del processo amministrativo, approvato con d. lgs. n. 104/2010.

#### **Art. 12 (Registro)**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, costantemente notiziato dall'ufficio di cui all'art. 5, comma 2, primo periodo, del presente regolamento tiene un registro delle istanze di accesso civico.

Il registro contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto, la data, il relativo esito.



Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, il registro è pubblicato, oscurando i dati personali, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi, nella sezione "Società trasparente" del sito di ASF Autolinee s.r.l.

Nel registro confluiscono pure, con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, le richieste di accesso riconducibili alle diverse forme previste nell'ordinamento, tra le quali il c.d. accesso documentale di cui al Capo V della legge n. 241/1990.

#### **Art. 13 (Limiti relativi alla tutela di interessi pubblici giuridicamente rilevanti)**

L'accesso civico generalizzato è rifiutato, in tutto o in parte, solamente se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici:

- a) sicurezza pubblica e ordine pubblico;
- b) sicurezza nazionale;
- c) difesa e questioni militari;
- d) relazioni internazionali;
- e) politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) conduzione di indagini su reati e loro perseguimento;
- g) regolare svolgimento di attività ispettive.

Il diniego indica chiaramente quale tra gli interessi di cui al comma 1 subirebbe un pregiudizio concreto dalla *disclosure* dell'informazione richiesta ed esplicita il nesso di causalità tra l'ostensione e l'anzidetto pregiudizio secondo il criterio del 'più probabilmente che non'.

Se i limiti di cui al comma 1 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti, con l'utilizzo se del caso della tecnica dell'oscuramento parziale.

I limiti di cui al comma 1 si applicano unicamente per il periodo di tempo nel quale la protezione è giustificata: l'accesso non può essere rifiutato ove, per la tutela solamente temporanea degli interessi di cui al comma 1, sia sufficiente il differimento.

#### **Art. 14 (Limiti relativi alla tutela di interessi privati giuridicamente rilevanti)**

L'accesso civico generalizzato è rifiutato, in tutto o in parte, solamente se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) libertà e segretezza della corrispondenza;
- c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 13 del presente regolamento.

Attengono agli interessi economici e commerciali di ASF Autolinee s.r.l., ai fini del comma 1 del presente articolo, documenti, dati e informazioni inerenti a scelte strategiche, anche in connessione con procedure selettive, trattative e accordi commerciali presenti e futuri. Costituiscono segreti commerciali, ai fini di del comma 1 del presente articolo, le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, quelle relative all'organizzazione, quelle finanziarie, ossia il *know how* aziendale, soggette al legittimo controllo del detentore e non note agli esperti ed operatori del settore.



Non potranno altresì essere oggetto di accesso civico “generalizzato” tutte quelle informazioni che incidono su interessi economici, commerciali di terzi, oltre che di ASF Autolinee s.r.l.

**Art. 15 (Casi di esclusione stabiliti per legge)**

Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o di divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina legislativa vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, tra i quali l’art. 53 del d. lgs. n. 50/2016.

**Art. 16 (Salvezza di diverse forme di accesso)**

Ai sensi dell’art. 5, comma 11, del d. lgs. n. 33/2013 restano salve le diverse forme di accesso previste nell’ordinamento, tra le quali il c.d. accesso documentale di cui al Capo V della legge n. 241/1990.

È preciso onere del richiedente qualificare la richiesta di accesso: l’ufficio di cui al precedente art. 5, comma 2, primo periodo, pur adottando un approccio sostanzialistico nella qualificazione della richiesta, si attiene, nell’istruirla e deciderla, al modo in cui essa è stata univocamente formulata dal richiedente. Soltanto nelle ipotesi di richiesta per nulla qualificata o formulata in modo intimamente perplesso o contraddittorio, l’ufficio di cui al precedente art. 5, comma 2, primo periodo, procede ai sensi dell’art. 8, comma 2, del presente regolamento.

**Art. 17 (Coordinamento con le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d. lgs. n. 231/2001)**

In occasione del primo aggiornamento annuale delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, la loro “Parte seconda: Trasparenza” verrà adeguata al presente regolamento.

Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1 e in caso di previsioni non collimanti, prevale il presente regolamento.

**Art. 18 (Entrata in vigore)**

Il presente regolamento, pubblicato nella sezione “Società trasparente” del sito di ASF Autolinee s.r.l. (art. 12 del d. lgs. n. 33/2013) per un periodo di 5 anni e comunque fino a che conserverà efficacia (art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013), entra in vigore il 4 febbraio 2019.